

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 158 del 18 aprile 2024.

“Approvazione disegno di legge: ‘Modifiche ed integrazioni di norme’”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n.15;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2015, n.29;

VISTA la legge regionale 5 luglio 2023, n.6;

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2024, n.1;

VISTA la legge regionale 31 gennaio 2024, n.3;

VISTO il disegno di legge recante: ‘Modifiche ed integrazioni di norme’, trasmesso dal Presidente della Regione con nota prot. n. 8057 del 17 aprile 2024, corredato della relazione illustrativa e della relazione ATN;

UDITA la discussione nel corso della seduta odierna, dalla quale emerge l’opportunità di apportare alcune modifiche nel citato disegno di legge;

VISTO il disegno di legge nel testo aggiornato;

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge,

D E L I B E R A

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge recante: ‘Modifiche ed integrazioni di norme’, nel testo che, unitamente alle prescritte relazioni, è allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario
CORLEO

Il Presidente
SCHIFANI

ER

18.04.2024
Acquisito in Guida
de Felice



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

L'AVVOCATO GENERALE

PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE

(Modifiche ed integrazioni di norme)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge di modifiche ed integrazioni di norme nasce dall'esigenze di apportare abrogazioni di norme impugnate innanzi la Corte Costituzionale per le quali è forte l'alea dell'accoglimento del ricorso proposto dallo Stato e riguarda gli articoli 49, 57, comma 6, 71, commi 1 e 3, 83, comma 2, 138 della legge regionale 31 gennaio 2024, n.3.

L'abrogazione è richiesta dagli uffici per il tramite dell'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente.

Un altro gruppo di norma nascono dalla esigenza di assicurare, secondo il canone costituzionale della leale collaborazione fra lo Stato e la Regione, il rispetto degli impegni assunti dal Governo regionale per superare ipotesi di incostituzionalità delle norme sotto riportate che una volta concordate con lo Stato ed approvate dall'Assemblea Regionale Siciliana consentono da un lato di addivenire a quello che era il fine originariamente previsto e dall'altro il rispetto della potestà legislativa regionale e più in generale il rispetto delle disposizioni costituzionali.

In particolare le norme interessate sono l'articolo 1 e l'articolo 2, commi dall'uno al nove.

Il comma 10 riguarda, invece, la correzione di un errore materiale, come segnalato dall'Assessore regionale per l'Economia.

Il comma 12 dell'art.2 è la riproposizione di una norma impugnata e abrogata. La riproposizione supera i rilievi fatti dallo Stato.

L'articolo 3 scaturisce dalla necessità di ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale n. 136 del 6 luglio 2023 la quale nel dichiarare, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 43, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, recante un ulteriore rinvio all'anno 2023 delle elezioni di secondo livello dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei



Consigli metropolitani previste dalla legge regionale 4 agosto 2015, n.15 nonché la proroga dei commissari straordinari nominati dalla Regione per svolgere le funzioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali, formulava l'invito a porre rimedio senza ulteriori ritardi all'articolata sequenza di proroghe legislative del termine per lo svolgimento delle elezioni in questione intervenute nel periodo 2015/2022, dando corso al loro tempestivo svolgimento.

In tale prospettiva il comma 1 modifica l'ulteriore disciplina transitoria di proroga al 2024 introdotta dalla legge regionale 5 luglio 2023, n.6, approvata dall'Assemblea Regionale in data antecedente alla pubblicazione della citata sentenza e peraltro essa stessa rimessa all'esame della Corte Costituzionale a seguito di questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale, dettando l'obbligo di indire le elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani in una delle domeniche comprese tra il 6 ottobre e il 27 ottobre 2024 e prevedendo, al contempo, la necessaria disposizione di raccordo in ordine alla permanenza dei commissari straordinari di nomina regionale.

Il comma 2 contempla, a completamento dell'impianto normativo proposto, l'abrogazione della stessa legge regionale 5 luglio 2023, n. 6 che, come già ricordato, risulta rimessa all'esame della Corte Costituzionale.


Va precisato che l'articolo in questione non comporta oneri a carico del bilancio regionale nella considerazione che in base alle disposizioni recate dall'art. 18 della legge regionale 4 agosto 2015, n.15 e sue successive modifiche ed integrazioni il procedimento elettorale, fatta eccezione per la sola adozione dei provvedimenti di indizione e di costituzione degli uffici elettorali dei singoli enti di area vasta, risulta a carico dei medesimi enti interessati dalla consultazione elettorale.

Infine l'articolo 4 introduce modifiche richieste dall'Assessorato competente per assicurare un trattamento omogeneo tra le diverse tipologie di impianto di IAFR atteso che nell'attuale previsione non sono contemplati impianti che producono energia diverse da quella eolica.

Infine il presente DDL non presenta nuovi e/o maggiori oneri per l'amministrazione regionale.

L'AVVOCATO GENERALE

(Bozogna)



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

tel.+39 091 7074806 - fax +39 091 7074827 - e-mail : avvocatogenerale@regione.sicilia.it

SCHEDA ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

SEZIONI	CONTENUTI
1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale.	La modifica dell'articolo 1 oggi proposta si rivela essenziale al fine di garantire l'effettività del divieto di matrice comunitaria di abuso dei contratti di lavoro a termine. Il ddl nel suo complesso non lede il rispetto del principio comunitario di libera concorrenza.
2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale.	La <i>ratio</i> del disegno di legge in esame, avente ad oggetto la disciplina di molteplici materie, è da individuare nella necessità di adeguare la suddetta disciplina ai principi e canoni costituzionali, ovvero a norme di grande riforma economica e sociale della Repubblica, quale il D. Lgs. 165/2001, così come richiesto espressamente dallo Stato italiano.
3) Analisi della compatibilità dell'intervento con lo statuto.	Non si ravvisano problematiche di compatibilità con le disposizioni dello Statuto Speciale. Anzi, alcune norme (es. Comma 2, dell'articolo 2) costituiscono espressione della competenza legislativa esclusiva attribuita statutariamente alla Regione.
4) Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi ed i regolamenti vigenti delle Regioni e degli Enti locali.	Non si ravvisano problematiche di incidenza su fonti primarie e secondarie regionali o su regolamenti degli enti locali E' prevista l'abrogazione di alcune norme vigenti (comma 11 dell'articolo 2) al fine di assicurare i principi costituzionali vigenti, come ad esempio quello di copertura finanziaria delle leggi, di cui all'articolo 81 Cost.. in adeguamento a quanto richiesto dal MEF. Si dispone l'abrogazione della l.r. 5 luglio 2023, n. 6 recante "Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta".
5) Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa.	La disciplina in esame non appare necessitare di strumenti di semplificazione amministrativa per la sua applicazione.
6) Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame dell'Assemblea Regionale Siciliana e relativo iter.	Nel corso delle pregresse interlocuzioni, i rami di amministrazione regionale coinvolti non hanno riferito la sussistenza di ulteriori iniziative legislative vertenti su materie analoghe a quelle trattate.
7) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero pendenza di giudizi di costituzionalità del medesimo o analogo oggetto.	L'iniziativa legislativa <i>de qua</i> è finalizzata a por fine ai ricorsi di legittimità costituzionale instaurati dallo Stato avverso alcune disposizioni contenute nelle L.R. 16 gennaio 2024, n.1 e L.R. 31 gennaio 2024, n. 3, in atto pendenti ed è stata concordata con l'Autorità statale al fine di superare le eccezioni di

	<p>incostituzionalità mosse dalla stessa.</p> <p>L'articolo 3, in specie, è finalizzato ad ottemperare ai principi enucleati dalla Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 2023, n. 136</p> <p>Non risultano pendenti ulteriori giudizi nelle materie oggetto del ddl in esame.</p>
8) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi.	<p>L'efficacia delle disposizioni in esame opererebbe <i>ope legis</i>.</p> <p>Eventuali atti attuativi, se necessari, potrebbero essere costituiti da fonti secondarie o meri atti amministrativi</p>
9) Impatto sul bilancio regionale ed oneri burocratici.	<p>Per la valutazione dell'impatto economico – finanziario delle disposizioni di nuova adozione si rinvia ad apposita relazione, debitamente vistata dalla ragioneria generale. In ogni caso provvederanno i singoli rami di amministrazione regionale e centri di spesa a monitorare la copertura finanziaria delle disposizioni in questione e i relativi oneri burocratici</p>



Disegno di legge

(Modifiche ed integrazioni di norme)

Art.1

(Modifiche ed abrogazioni della legge 16 gennaio 2024, n.1)

1. Il comma 6 dell'art.15 della legge 16 gennaio 2024, n.1 è così interamente sostituito:

"6. I lavoratori di cui al comma 5, previa acquisizione della qualificazione e della idoneità, sono impiegati anche presso il Corpo forestale della Regione siciliana per le attività antincendio."

Art.2

(Modifiche ed abrogazioni della legge 31 gennaio 2024, n.3)

1. All'art. 19, comma 2, dopo le parole "Georgia di Palermo" sostituire le parole "individuando la stessa quale centro di riferimento regionale per le aziende del servizio sanitario regionale" con le parole "avente finalità di assistenza sociale ad integrazione delle prestazioni sanitarie".

2. All'art.40, al comma 1, dopo le parole "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e ai luoghi della cultura statali" ed il relativo allegato" aggiungere le parole "e successive modifiche ed integrazioni". Le parole ", con le specificazioni di cui al comma 2." sono abrogate. Il comma 2 è abrogato.

3. All'art.42, comma 1, dopo le parole "può essere attribuito un incentivo straordinario fino a diciottomila euro lordi annui" inserire le parole "finalizzato ad un indennizzo forfettario di natura transitoria delle spese sostenute per l'alloggio e il trasporto".

4. All'art. 53 sostituire nella rubrica e nell'articolato la parola "capitalizzazione" con le seguenti parole "Aumento del capitale sociale".

5. All'art 55 dopo le parole "comma 539 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145." inserire la parole "limitatamente agli aspetti socio-educativi".

6. L'art. 74 è interamente sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle procedure di progressione tra le categorie del CCRL del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana, il 50% delle posizioni disponibili è riservato al personale in possesso del requisito del titolo di studio necessario per l'accesso alla categoria superiore ed esperienza almeno decennale nella qualifica immediatamente inferiore anche assunto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni o delle successive leggi che ne hanno esteso i benefici. Ai fini economici l'anzianità di servizio

maturata alle dipendenze dell'amministrazione regionale nella qualifica di provenienza è riconosciuta al 50 per cento".

7. All'art. 108, comma 1, eliminare le parole "come strumento di prevenzione e terapia" e inserire dopo le parole "sotto il controllo di un chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate" le seguenti parole: "che collabora con medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze dell'alimentazione e professionisti sanitari, come il fisioterapista e il dietista."

8. L'art. 118 è interamente sostituito dal seguente: "Fino al 31 dicembre 2025, e comunque nelle more della definizione di una disciplina statale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n.20, si applicano sia alle donne vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso di cui all'articolo 583 quinquies del codice penale che ai figli delle vittime di femminicidio".

9. All'art. 124 eliminare le parole "in tal caso il relativo trattamento economico è determinato sulla base della anzianità di servizio posseduta nella qualifica di appartenenza".

10. Alla tabella III - Finanziamenti e Contributi - al rigo 33 nella sezione oggetto le parole "Interventi per la promozione degli spettacoli" sono sostituite con le parole "Interventi per la gestione e organizzazione della stagione teatrale" e nella sezione beneficiario le parole "Associazione Cinema Al massimo di Palermo" sono sostituite con le parole " Teatro Al Massimo privato di Palermo s.c.a r.l.".

11. Sono abrogati gli articoli 49, 57, comma 6, 71, commi 1 e 3, 83, comma 2 e 138.

12. L'Assessorato regionale alla Salute è autorizzato a riconoscere l'adeguamento tariffario alle strutture riabilitative per disabili psico-fisico sensoriali, alle comunità terapeutiche assistite, alle residenze sanitarie assistenziali e ai centri diurni per soggetti autistici nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del servizio sanitario regionale nel rispetto del piano operativo di consolidamento e sviluppo.

Art.3

(Modifiche alla legge regionale legge regionale 4 agosto 2015, n. 15)

1. Al fine di prestare ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 136 del 6 luglio 2023 alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e sue successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole "In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale" sono aggiunte le parole ", da tenersi in una domenica compresa tra il 6 ottobre e il 27 ottobre 2024,";

- al comma 2 dell'articolo 6 sono soppresse le parole "In sede prima applicazione della presente legge nelle more dell'approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta finalizzata all'introduzione dell'elezione a suffragio universale diretto degli organi dei predetti enti, la data dell'elezione è fissata dal Presidente della Regione col decreto di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2024.";

- al comma 7 dell'articolo 14-bis le parole "In sede prima applicazione della presente legge nelle more dell'approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta finalizzata all'introduzione dell'elezione a suffragio universale diretto degli organi dei predetti enti, la data dell'elezione è fissata dal Presidente della Regione col decreto di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2024." sono sostituite dalle parole "In sede di prima applicazione della presente legge l'elezione del Consiglio metropolitano, da tenersi in una domenica compresa tra il 6 ottobre e il 27 ottobre 2024, è indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione";

- al comma 1 dell'articolo 51 le parole "Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani nonché dell'approvazione di una legge di riordino della materia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle parole "Al fine di garantire la funzionalità degli enti territoriali di area vasta di cui alla presente legge, sino all'insediamento degli organi da eleggere nelle elezioni da tenersi in una domenica compresa tra il 6 ottobre e il 27 ottobre 2024".

2. La legge regionale 5 luglio 2023, n. 6 è abrogata.

Art.4

(Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2015, n.29)

All'art.3 della legge regionale 20 novembre 2015, dopo il numero "2" sono inserite le seguenti parole " ,nonché quelle discendenti

dall'applicazione del D.M. 10 settembre 2010 riferite a qualsiasi tipologia di IAFR, ".

Art.5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente


SCHIFANI